

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLCENIGO POLIZIA MORTUARIA

CAPITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E RICONOSCIMENTO DECESSI

Art. 1 – I capi famiglia, i direttori di istituti, di ospedali, e di qualunque altra collettività di persone conviventi, devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dal presunto decesso, per ottenere l'autorizzazione del trasferimento del cadavere alla camera di deposito o al cimitero.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti età, sesso, stato civile, domicilio, ecc. del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica, reperibili presso l'Ufficio Anagrafe del Comune.

Art. 2 – All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto a persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità Giudiziaria o quella di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 3 – Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo sulla sua abitazione o nella camera di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere accertata secondo quanto previsto dal punto 3.1 della Circolare Ministero Sanità 24 giugno 1993, n. 24, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 4 – A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita denunciare, al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e conoscenza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda stabilita dal Ministero dell'Interno di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Nel caso possa esservi dubbio di causa delittuosa, la denuncia deve pure essere fatta all'Autorità Giudiziaria, a termini dell'art. 365 del Codice Penale.

L'obbligo di denunciare la causa della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria.

Art. 5 – Nel caso di rinvenimento di membra o di pezzi di cadavere umano, o anche soltanto di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, il Dipartimento di Prevenzione incarica dell'esame del materiale rinvenuto il Medico Necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

Art. 6 – Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal

Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all'Azienda per i Servizi Sanitari dove è avvenuto il decesso.

Nel caso di morte di persona cui siano somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. n. 185/1964.

Art. 7 – Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco, o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo.

Art. 8 – Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, tanto il medico curante come quello che avrà effettuato la visita necroscopica, hanno l'obbligo di denunciare anche il semplice sospetto al Sindaco e all'Autorità Giudiziaria. In tal caso, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata all'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

CAPITOLO II

PERIODI DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 9 – Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, congelazione o conservazione in frigorifero, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento ed altri, con note tanalogiche assolutamente sicure, accertate dal Medico Necroscopo.

Nessun cadavere può essere sottoposto alle pratiche di cui sopra senza l'autorizzazione del medico necroscopo.

Art. 10 – In caso di morte improvvisa, od in cui si abbiano dubbi di morte apparente, dovrà essere autorizzata una più lunga durata di osservazione che non oltrepasserà le 48 ore, salvo che il Medico Necroscopo non abbia accertato la morte nei modi previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 11 – Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario o suo delegato, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinare anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di Legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 12 – Durante il periodo di osservazione il cadavere deve essere posto in condizioni tali che non vengano impediti eventuali manifestazioni di vita.

I luoghi per il periodo di osservazione sono definiti dalla vigente normativa regionale L.R. 12/2011 art. 9

Art. 13 – Nella camera mortuaria del cimitero, possono riceversi i cadaveri:

- a) di persone morte in abitazioni anguste e povere, dove sia pericoloso il mantenimento per il periodo di tempo necessario;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico, dove non possono essere lasciate;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;

Art. 14 – I parenti e chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13.

Nei casi di salme non assistite direttamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

CAPITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15 – Trascorso il periodo di osservazione il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

Art. 16 – Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 17 – Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 18. – I feretri, da deponersi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno ed avere le pareti con uno spessore medio di due centimetri.

Per le tumulazioni, anche se temporanee, in tombe e cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in duplice cassa, una in legno, l'altra di metallo. Le casse stesse devono avere i requisiti prescritti da Regolamento Generale di Polizia Mortuaria vigente.

Art. 19 – Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targhetta in materiale resistente con l'indicazione delle generalità del defunto.

Nella cassa prima della chiusura, dovrà essere posto materiale idoneo facilmente biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi possibile sgocciolamento di liquidi.

La chiusura dei feretri è eseguita dalle imprese di pompe funebri autorizzate ed individuate ai sensi della L.R. FVG 12/2011 art 6 quali soggetti autorizzati all'attività funebre.

CAPITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20 – Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito alle persone povere e non abbienti così come stabilito dall'art. 16 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 21 – Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali, tramite imprese di pompe funebri autorizzate ed individuate ai sensi della L.R. FVG 12/2011 art 6 quali soggetti autorizzati all'attività funebre.

Art. 22 – I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il Custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita. Nei cimiteri dove non esiste, potrà funzionare da camera di osservazione la camera mortuaria.

Art. 23 – Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco di cui all'articolo 3, comma 4, lettera g) della L.R. 12/2011, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i Servizi Sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che la stessa non ne vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Art. 24 – I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 25 – I cortei funebri non devono far soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 26 – Per il trasporto ordinario delle salme fuori dal Comune per ferrovia o per via ordinaria, onde essere inumate, tumulate o cremate, dovranno essere osservate scrupolosamente, anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria vigente, le disposizioni della locale Azienda Sanitaria, la normativa regionale in vigore.

Art. 27 – Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 28 – Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione, del presente Regolamento.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del Direttore Sanitario o suo delegato.

Art. 29 – Tanto nel caso dell'art. precedente, quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

CAPITOLO V

CONSEGNA DEI CADAVERI LA CIMITERO

Art. 30 – Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere immutato o tumulato se non è accompagnato dall'autorizzazione scritta e rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Tali atti saranno ritirati dal custode del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Art. 31 – Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.

Il Responsabile del Servizio, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 30; inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 30, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

I registri di cui sopra, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli Organi di Controllo. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 32 – La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

In attesa dell'autorizzazioni alla dispersione, affido o dell'individuazione della loro destinazione possono essere temporaneamente depositate anche urne cinerarie, nonché cassette contenenti resti ossei, purché se ne garantisca la corretta e sicura custodia.

Art. 33 – In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un ossario comune;
- c) un cinerario comune.

In almeno un cimitero comunale deve essere presente una struttura obitoriale, quale camera mortuaria e un campo di inumazione speciale;

In ogni cimitero possono essere realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei, gli ossari;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie, i cinerari;
- d) tombe di famiglia o individuali private
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri

Diritto di sepoltura nei cimiteri sono ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma ~~aventi in esso~~ residenti nel territorio del Comune all'epoca del decesso;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso le strutture socio assistenziali situate fuori del Comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'AIRE del Comune;
- e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata nel cimitero stesso;
- f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria;
- g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'art. 25 della legge regionale n. 12 del 21 ottobre 2011.

CAPITOLO VI

INUMAZIONI

Art. 34 – Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, della durata di 20 anni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica e fisica del suolo ed alla profondità di falda freatica.

Art. 35 – Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo portante un numero progressivo per ogni campo. Tale cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, subito dopo coperta con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Art. 36 – Le fosse per le inumazioni debbono avere la profondità di due metri per 2,50 di lunghezza e 1,20 di larghezza, e debbono distare cm. 45 l'una dall'altra.

Art. 37 – Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Art. 38 – In ogni fossa non potrà essere seppellito più di un cadavere, salvo in caso di madre e figlio morti nell'atto del parto di cui all'art. 16. Non sono ammesse sovrapposizioni di cassette contenenti ceneri e/o resti da precedenti esumazioni, ad eccezione delle urne cinerarie di cui all'art 77 bis.

Art. 39 – Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza.

L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od con mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita, curando che la terra prima escavata, sia la prima ad essere gettata nella fossa medesima.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 40 – Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e con i rami non ingombrino le tombe vicine.

Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotte alla suddetta altezza a semplice invito dell'Ufficio. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 41 – Sulle tombe nei campi comuni è permesso il collocamento di croci o monumentini o lapidi di metallo, cemento, pietra o marmo per il periodo normale di 20 anni, e comunque non oltre lo scadere della concessione.

Di regola nel cimitero non si permetterà la creazione di monumenti, lapidi ed altri ricordi per defunti che non vi siano seppelliti. La Giunta Municipale però, potrà permettere un ricordo mortuario a persona che appartenendo per nascita o domicilio al Comune per ragioni indipendenti dalla volontà della famiglia non poté essere trasportata nel cimitero.

CAPITOLO VII

TUMULAZIONI (SEPOLTURE PRIVATE)

Art. 42 – Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) ossari per la raccolta di resti mortali, individuali;
- d) cinerari per la raccolta delle urne cinerarie

Si dà atto che esistono concessioni in perpetuo per le quali non c'è nessuna variazione, così come per i titolari di concessioni già in essere.

Art. 43 – Le tariffe per le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'art. precedente, sono fissate annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

Art. 44 – Per le concessioni speciali di cui all'art. 42 sarà osservato quanto segue:

a) cimiteri di Polcenigo, San Giovanni, Coltura, Mezzomonte:

- Cappelle e/o tombe di famiglia: concessione novantanovenale;
- Loculi: concessione trentennale;
- Ossari per la raccolta di resti mortali individuali: concessione trentennale
- cinerari per la raccolta delle urne cinerarie: concessione trentennale

Art. 45 – Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, ossari o loculi, sono a carico dei privati concessionari.

Art. 46 – Le aree per tombe di famiglia possono essere concesse:

- a) al concessionario, al coniuge ed eventuali figli;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso le famiglie o le persone come concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:

- a) gli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) i fratelli e le sorelle consanguinee;
- c) il coniuge;
- d) ogni altro parente di diverso grado;

Le cessioni a terzi non sono consentite salvo il caso di ricovero temporaneo di salme, e a seguito di domanda fatta all'Amministrazione Comunale la quale potrà autorizzare il ricovero provvisorio.

Art. 47 – Gli ossari e i loculi sono capaci di un solo feretro ed eventuali cassette contenenti resti mortali o urne cinerarie. I cinerari sono previsti per una o più urne cinerarie, a seconda delle dimensioni e della loro progettazione.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione. Non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 30 dalla data di contratto per la quale il loculo sia stato concesso.

DURATA CONCESSIONE LOCULI – OSSARI - CINERARI

Art. 48 – La durata della concessione dei loculi viene fissata in 30 anni dalla data del contratto di concessione. Decorso il periodo di concessione la salma viene estumulata ed inumata a terra per cinque anni dopo di che o viene posta nell'ossario comune oppure viene tumulata in apposito ossario da acquistare da parte dei privati cittadini.

La durata della concessione degli ossari e dei cinerari viene fissata in 30 anni dalla data del contratto di concessione. Decorso il periodo di concessione i resti e le ceneri vengono estumulati e spostati nell'ossario o nel cinerario comuni.

L'Amministrazione Comunale invierà idoneo avviso di scadenza almeno 6 (sei) mesi prima del termine del periodo trentennale di concessione.

CONCESSIONE DEI LOCULI – OSSARI - CINERARI

Art. 49 – La richiesta di concessione dei loculi, ossari e cinerari da parte dei privati cittadini "in vita" è possibile solo nei seguenti casi:

1. Persone con più di 65 anni d'età;
2. In caso di morte di una persona è data la possibilità ai parenti di I grado e al coniuge di acquistare un loculo, ossario o cinerario vicino al "de cuius" rispettando il limite dei 65 anni d'età del richiedente;
- 3 E' libero l'acquisto di loculi, ossari o cinerari posti in particolari posizioni da individuare con successiva determina della Giunta Comunale, qualora si verifichi una sufficiente disponibilità di posti.

RINNOVAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 50 – E' possibile rinnovare la concessione alla scadenza del trentennio per altri 10 anni non più rinnovabili.

In caso di persona che in vita abbia prenotato un loculo e che la stessa muoia dopo un certo numero di anni, senza aver quindi goduto di tutto il periodo di concessione, è possibile concedere il rinnovo della concessione stessa, per un periodo pari agli anni non goduti. In ogni caso la permanenza della salma nel loculo non dovrà superare la durata di 40 anni.

In questi casi, il costo per il cittadino sarà calcolato sulla base del prezzo dei loculi vigenti al momento del rinnovo e proporzionalmente agli anni per cui viene rinnovata la concessione stessa più le spese contrattuali, (**esempio:** Rinnovo per 15 anni – costo del loculo al momento del verificarsi del fatto: Euro 2.000,00 : 30 = Euro 66,67 per 15 anni = Euro 1000,00 = costo del rinnovo).

Art. 50 bis – E' possibile rinnovare la concessione degli ossari e cinerari per una durata pari a quella in essere, in alternativa si può richiedere di applicare il trattamento previsto per i loculi all'art. 50.

ESTUMULAZIONE DELLE SALME

Art. 51 – In caso di estumulazione anticipata di una salma su richiesta del privato cittadino, il Comune provvederà al rimborso come sotto indicato all'art. 59, rinuncia alla concessione cimiteriale.

PREZZI DEI LOCULI – OSSARI - CINERARI

Art. 52 – Il prezzo di concessione loculi, ossari, cinerari, area edificabile per tombe di famiglia, cappelle, ecc. verranno fissati con apposita deliberazione.

Art. 53 – Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti da porsi sulle lapidi degli ossari e dei loculi non potranno sporgere dalla lapide oltre i 25 centimetri.

Con deliberazione successiva saranno stabiliti i limiti per i cinerari.

Art. 54 – Per la costruzione di tombe di famiglia gli interessati dovranno presentare apposita domanda in bollo. L'autorizzazione a costruire sarà concessa dal Sindaco.

Il terreno sarà assegnato solo a presentazione del progetto.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione è stata eseguita secondo il disegno e progetto redatto dal Comune e approvato dalla Giunta Municipale, sentito il parere del Direttore Sanitario o suo delegato.

Art. 54/Bis – per la costruzione dei loculi, andranno osservate le disposizioni impartite con l'art. 76 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria).

Art. 55 – Le tombe di famiglia, rientrano nelle concessioni di uso, riflettendo un demanio incommerciabile ed imprescrittibile.

Pertanto nel caso di rinuncia ed abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti già avuti in concessione, il Comune ha diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 56 – Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 57 – La scadenza di ogni trentennio di concessione delle aree tombe di famiglia gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno di trentennio, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

L'Amministrazione Comunale invierà comunque idoneo avviso di scadenza 6 mesi prima del termine trentennale.

Nel caso di constatata regolarità della successione o titolarità, la concessione verrà accordata sempre e gratuitamente fino alla scadenza massima di 90 anni.

Il contenuto del presente articolo dovrà essere inserito nel contratto di concessione dell'area.

Art. 58 – La concessione delle tombe, ossari, cinerari o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di Legge a spese del Concessionario.

L'apertura delle tombe, la deposizione dei feretri o urne nelle tombe, ossari, cinerari e loculi, la chiusura dei suggelli relativi, verranno eseguiti esclusivamente a cura e spese dei concessionari.

RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE

Art. 59 – Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano precedentemente avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

a) la domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto;

b) la rinuncia determina un contratto di retrocessione del sepolcro.

in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento della stipula del contratto di retrocessione limitatamente al numero di anni interi residuali e non fruiti. Per le concessioni perpetue il rimborso sarà pari al 50% della tariffa in vigore, relativa al sepolcro retrocesso, al momento della stipula del contratto di retrocessione, eventualmente diminuito di un terzo in considerazione dello stato di conservazione del sepolcro;

c) la rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna;

DECADENZA DELLA CONCESSIONE CIMITERIALE

Art. 60 – La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- b) quando sia stato accertato, sentiti gli interessati, l'utilizzo del sepolcro da terzi non aventi diritto;
- c) quando il sepolcro risulti in stato di abbandono per incuria o per irreperibilità degli aventi diritto o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione del sepolcro previsti dal presente Regolamento.
- d) quando il sepolcro individuale non sia stato occupato da salma, ceneri, o resti per i quali sia stata ottenuta, entro 60 giorni solari dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo comprovati casi di forza maggiore;
- e) in caso di mancata comunicazione della variazione dell'intestazione della concessione nei tempi e nei modi previsti dal presente Regolamento.
- f) quando, non si sia provveduto alla presentazione del progetto ed alla successiva costruzione delle opere nei tempi previsti;
- g) quando vi sia grave inadempienza di ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.

REVOCA DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Art. 61 – L'Amministrazione, per specifiche e rilevanti ragioni di interesse pubblico debitamente motivate, ha facoltà di rientrare nella disponibilità di qualsiasi spazio assegnato per la sepoltura o area o manufatto dati in concessione.

L'Amministrazione è tenuta a dare comunicazione al concessionario dell'avvio del procedimento di revoca e della relativa motivazione. Nel caso in cui il concessionario non sia noto, la comunicazione è data mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'Albo cimiteriale per la durata di giorni 60.

L'Amministrazione, nel dare seguito al provvedimento di cui ai commi precedenti, dispone la permanenza dei resti e delle ceneri che già si trovano nel sepolcro quando possibile; altrimenti provvede ad assicurare una nuova collocazione delle salme, resti e ceneri, dandone adeguata informazione.

ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Art. 62 – Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 48, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Allo scadere del termine della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede l'Amministrazione collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario o nel cinerario comune.

L'Amministrazione con congruo preavviso comunica la scadenza della concessione agli interessati. Qualora i concessionari siano irreperibili, la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio e Albo Cimiteriale.

Le concessioni cimiteriali si estinguono, altresì, per accertata estinzione della famiglia, così come individuata dall'art. 77 del Codice Civile.

CAPITOLO VIII

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 63 – Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si eseguono dopo un decennio dalla inumazione. Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengono disseppelliti per indagini nell'interesse della Giustizia o per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

Art. 64 – Le esumazioni ordinarie, compiuto il ventennio, vengono ordinate, secondo il bisogno, dal Sindaco che vi provvede a mezzo dell'Ufficiale dello Stato Civile dirigente del servizio e sotto la diretta sorveglianza e responsabilità de custode del cimitero, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art. 65 – Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvergono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in loculi-ossari da essi acquistati e già predisposti nei singoli cimiteri, o sottoporle a cremazione ai sensi della vigente normativa.

Nelle rinnovazioni delle fosse, le croci, le lapidi ed i monumenti che in seguito ad avviso non venissero richiesti o ritirati entro un mese da chi ne avrà diritto, resteranno di proprietà del Comune che potrà disporne nei modi che crederà opportuno.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 66 – Prima che siano trascorsi 20 anni per le sepolture ad inumazione e il periodo di concessione per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le esumazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Art. 67 – I feretri comunque esumati devono essere inumati, per un periodo di 5 anni, dopo aver praticato nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere.

Art. 68 – Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie, dopo che sia stata accertata la loro completa decomposizione devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccoglierele per deporle in ossari individuali avuti in concessione dal Comune.

Art. 69 – Le esumazioni straordinarie devono essere ordinate all'Autorità Giudiziaria; per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare, possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite secondo le prescrizioni di legge.

Il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura del custode del cimitero, (e/o dipendente Ditta Appaltatrice) osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia, e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 70 – Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il Direttore Sanitario o suo delegato, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 71 – Se l'esumazione viene ordinata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Direttore Sanitario o suo delegato, e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa.

Art. 72 – Alle esumazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

All'esumazione può assistere un rappresentante della famiglia del defunto.

Art. 73 – Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso gli uffici comunali preposti.

Art. 74 – E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che l'Ufficiale Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 75 – Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Art. 76 – Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Tutte le operazioni devono essere eseguite a norma di legge e nel rispetto dei regolamenti vigenti di polizia mortuaria, nonché nei casi speciali secondo le indicazioni fornite dalla locale azienda sanitaria e da personale idoneo, individuato ai sensi della L. R. FVG 12/2011.

LA CREMAZIONE – L'AFFIDAMENTO DELLE CENERI – LA DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 77 – Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione, conseguentemente, per poter procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, ai sensi della L. R. 12/2011 e successive integrazioni.

L'urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione delle generalità del defunto, data di nascita e di morte.

Per quanto riguarda la destinazione, l'affidamento e dispersione delle ceneri da cremazione, ci si attiene a quanto stabilito dalla L. R. 12/2011 e successive integrazioni.

L'affidamento delle ceneri

L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.

La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Il Comune si doterà di un apposito registro in cui saranno annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. Ai fini dell'affidamento e della

dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri.

L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

Il Comune di ultima residenza del defunto annota su apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna, al fine di ottenere l'autorizzazione al trasporto dell'urna stessa.

In caso di rinuncia all'affidamento, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale, qualora non si manifestino persone titolate ai sensi della L. R. FVG 12/2011, o gli eredi dimostrino disinteresse le ceneri saranno conferite al cinerario comunale.

La dispersione delle ceneri

La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni provvede il coniuge o l'esecutore testamentario; in mancanza dei soggetti individuati dalla vigente normativa provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune tramite dispersione nell'apposita area cimiteriale.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto: (L. R. 12/2011)

- In aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dal Comune;
- In natura a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi.
- nei fiumi e nei laghi nei tratti liberi da natanti e manufatti.
- In aree private all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente

ART.77 Bis - Conservazione delle ceneri in cimitero

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Previo pagamento delle spese di tumulazione, nel cimitero le urne troveranno posto entro i cinerari, gli ossari, in loculi già in concessione, nelle cappelle di famiglia o tombe funerarie.

L'urna cineraria potrà altresì essere tumulata mediante l'inserimento in un unico, apposito spazio ricavato nel copritomba, purché compatibile per dimensioni, oppure tumulata sotto il copritomba, purché l'urna sia inserita in un contenitore debitamente sigillato di materiale idoneo. Tale manufatto dovrà essere inserito ad una profondità che non superi i 50 cm dalla superficie. Sulla lapide dovrà essere apposta una targhetta in materiale resistente agli agenti atmosferici con l'indicazione delle generalità del defunto. Tale soluzione di

tumulazione presso il campo comune è soggetta al pagamento della tariffa stabilita con relativa delibera di giunta pari alla concessione di un cinerario, od in mancanza di questa di un ossario.

Al momento dell'esumazione ordinaria o straordinaria della salma, l'urna cineraria dovrà essere obbligatoriamente consegnata e conservata nel cimitero e il richiedente dovrà assumersi gli oneri derivanti dalla sua conservazione, a meno che non vi sia il disinteresse dei parenti, per cui le ceneri contenute nell'urna verranno conferite al cinerario comune. La dispersione o l'affidamento delle ceneri non è consentita, fatto salvo quanto previsto dall'art.77 del presente regolamento e dalla L. R. 12/2011.

CAPITOLO IX

NORME GENERALI DI VIGILANZA

Art. 78 – Nel cimitero devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, resti mortali o ceneri delle persone individuate all'art. 33 del presente regolamento.
- b) i cadaveri, resti mortali o ceneri di coloro che ne avevano assunto il diritto tramite l'acquisto di una concessione.

Art. 79 – Le sepolture private fuori del cimitero, eventualmente autorizzate a norma degli articoli 340, 341, 342 del T.U. della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono sottoposte alla vigilanza dell'autorità, come i cimiteri comuni, a norma dell'art. 39 L. R. FVG 12/2011.

Art. 80 – La vigilanza dei cimiteri spetta all'Autorità Sanitaria, esercitata dal Sindaco a mezzo del Direttore Sanitario o suo delegato.

Suo compito è di vigilare che nei cimiteri siano osservate tutte le disposizioni delle Leggi e dei Regolamenti così generali come locali che regolano la materia, e di prescrivere tutte le misure speciali di urgenza riconosciute necessarie nell'interesse della salute pubblica.

Il cimitero ha un custode (e/o ditta Appaltatrice) che è responsabile della sua buona tenuta.

CAPITOLO X

PULIZIA DEL CIMITERO

Art. 81 – Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le determinazioni della Giunta Municipale.

Art. 82 – Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo non potranno introdursi nel cimitero che soltanto per il servizio interno dei medesimi.

Nessun mezzo può sostare nel cimitero durante la cerimonia funebre. I lavori all'interno del cimitero debbono essere eseguiti con i mezzi e per il tempo strettamente necessari al carico e scarico.

E' assolutamente vietato l'introduzione di cani o di altri animali anche se tenuti a catena o al guinzaglio. E' proibito passare attraverso i campi e peggio attraverso le fosse.

Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime soltanto, e per la via più diretta onde portarsi verso la tomba dei propri famigliari.

Art. 83 – Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata quindi smaltita presso le piazzole ecologiche comunali.

Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 84 – Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 85 – E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto sarà cura del custode ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 86 – Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti; collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 87 – Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche semplici fiori, gli arbusti o le corone salvo che non si tratti di qualche fiore che a giudizio del custode viene trattenuto come ricordo al momento dell'inumazione delle salme nel cimitero.

Art. 88 – E' assolutamente proibito recare qualsiasi danno o sfregio ai muri interni e/o esterni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., come è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'autorità comunale.

Art. 89 – Salvo che per i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'autorità o al personale addetto od assistente per Legge all'operazione, presenziare alle esumazioni ed estumulazioni.

Art. 90 – Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o di altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di Legge.

CAPITOLO XI

CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI

Art. 91 – Le imprese, devono essere in possesso della licenza prescritta dall'art. 115 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773. Alle imprese è fatto divieto di:

- a) Contrattare le proprie prestazioni al di fuori della sede risultante dall'autorizzazione di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S. , approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773;
- b) Procurarsi servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o di degenza;
- c) Sostare negli uffici o nei locali del Comune, così come negli altri luoghi in cui si trovi la salma, oltre al tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti allo scopo di accrescere l'offerta delle prestazioni;
- d) Sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazione in ordine agli onorari.

La ditta appaltatrice del servizio è nominata custode. Il custode è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo nonché la custodia dei registri.

Custodisce la chiave del cimitero e quella dei diversi locali dello stesso.

Il custode del cimitero deve:

- 1) Dare le necessarie assistenze e prenotazioni per le autopsie ordinate dalla Autorità Giudiziaria;

- 2) Segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 3) Curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 4) Curare la pulizia dei viali, dei sentieri, e degli spazi fra le tombe;
- 5) Curare la pulizia dei portici, dei locali ed in generale di tutto il camposanto;
- 6) Provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
- 7) Eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- 8) Avvertire il Sindaco e l'ufficiale sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;
- 9) Provvedere all'apertura e chiusura del cimitero.

CAPITOLO XII

SANZIONI

Art. 92 – Le sanzioni al presente Regolamento sono punite, quando non costituiscano reato più grave, con l'ammenda da un minimo di € 50,00 fino ad un massimo di € 250,00.

CAPITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93 – Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservate, per quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria 10.09.1990 n. 285, nel T.U.

della Legge Sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, Circ. Min. Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, Statuto Comunale, la Legge n. 130 del 30.03.2001 ed altre norme di Legge inerenti in materia.

La legge regionale 12 del 21 ottobre 2011 e successive modificazioni

Art. 94 – Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione all'Albo Pretorio.